



Comune di Bordano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2016
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUALE IUC - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. ANNO 2016.

L'anno 2016, il giorno 07 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Colomba Gianluigi	Sindaco	Presente
Bellina Ivana	Consigliere	Presente
Pavon Gianni	Consigliere	Presente
Piazza Flavio	Consigliere	Presente
Picco Flavia	Consigliere	Presente
Picco Olivo	Consigliere	Presente
Barazzutti Matias	Consigliere	Presente
Picco Alessia	Consigliere	Presente
Guerra Roberto	Consigliere	Presente
Stefanutti Valter	Consigliere	Presente
Picco Luigino	Consigliere	Assente
Mainardis Stefania	Consigliere	Presente
Rossi Gianleonardo	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Garufi Fiorenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Colomba Gianluigi nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1, comma 639, istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il successivo comma 703 il quale recita che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATI:

- l'art. 13 del D.Lgs. 06.12.2011 n. 201 istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012,
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;

VISTI i commi 707-729 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dall'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.Lgs. 201/2011;

DATO ATTO che l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 06.12.2011, n. 201, modificato dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità), prevede che *"l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10"*;

RICHIAMATO il Decreto Legge N.47/2014 convertito nella Legge n.80/2014, che ha introdotto alcune agevolazioni a partire dall'anno 2015, disponendo tra l'altro che per l'IMU "e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art.1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), in merito all'integrale spettanza allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016), con la quale sono apportate, tra le altre, le seguenti modifiche alla disciplina della IUC:

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI (L. 208/2015, art.1, comma 13) - Esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992, riportata ai criteri di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993,

COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori - figli) - Introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b);

ALTRE ESCLUSIONI IMU - estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 c.15);

CONSIDERATO che il comma 26 dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015, divieto che non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

VISTA la Risoluzione M.E.F. n. 2/DF - prot. n. 6928 - del 22/03/2016, avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.07.2014 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)*, da ultimo modificato con propria deliberazione in data odierna;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.06.2015 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria IMU, in riferimento all'annualità 2015, come segue:

- **0,76%** aliquota ordinaria (base),
- **0,40%** aliquota ridotta per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa,
- detrazione nella misura pari a € 200,00 per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportati al periodo dell'anno nel quale permane tale destinazione;

RITENUTO di confermare per l'anno d'imposta 2016 le aliquote adottate per l'anno 2015;

VERIFICATO inoltre che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art.1 della L.147/2013;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

VISTA la nota protocollo 24674/2013 dell' 11.11.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto "Procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche" con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di trasmissione;

VISTA la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti";

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra nel dettaglio la proposta di deliberazione in esame;

DOPO breve discussione

UDITO l'invito del sindaco di procedere a votazione per l'approvazione della proposta di deliberazione in esame;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti 12;

CON voti favorevoli 12 , contrari 0, astenuti 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1 **di confermare** per l'anno 2016 le aliquote IMU nella misura base prevista dalla normativa nazionale, già in vigore per l'anno 2015 e precisamente:
 - **0,76%** aliquota ordinaria (base),
 - **0,40%** aliquota ridotta per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa;
- 2 **di confermare** per l'anno 2016 la detrazione nella misura pari a € 200,00 per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportati al periodo dell'anno nel quale permane tale destinazione;
- 3 **di dare atto** che le presenti aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;

- 4 **di dare** altresì che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia di Imposta Municipale Propria IMU;
- 5 **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze secondo le modalità di legge;

Successivamente , previa separata votazione e con voti favorevoli 12 , Contrari 0 , Astenuti 0, espressi nei modi e nelle forme di legge **delibera** di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge regionale n. 21/2003 e s.m.i.-.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da FIORENZO GARUFI in data 07 giugno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FIORENZO GARUFI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da GIANLUIGI COLOMBA in data 07 giugno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianluigi Colomba

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Colomba Gianluigi

F.to Garufi Fiorenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 13/06/2016 al 28/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Bordano, li 13/06/2016

L'Impiegato Responsabile

F.to Ivana Mardero

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/06/2016.

Nel periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio online non sono stati presentati denunce, osservazioni o reclami avverso la stessa.

Li 29/06/2016

L'Impiegato Responsabile

F.to Ivana Mardero

Copia conforme all'copia, ad uso amministrativo.

Li 13/06/2016

L'Impiegato Responsabile

Ivana MARDERO

